

N.R.G. /2023



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati

- 1) Presidente
- 2) Giudice
- 3) Giudice relatore ed estensore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/04/2023, nel procedimento civile iscritto al R.G. n. , promosso

DA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Alfonzo, giusta procura in calce al reclamo;

- parte reclamante -

CONTRO

AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), con sede legale a Napoli (NA), via di Santa Brigida n. 39, e per essa **IQUERA S.P.A.** (C.F. 07710101002), con sede legale in Roma (RM), piazzale Luigi Sturzo, 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta procura in calce alla comparsa di risposta;

- parte reclamata -

AVENTE AD OGGETTO: il reclamo *ex artt.* 624 e 669 *terdecies* c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del 09/01/2023, comunicata alle parti il 12/01/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione, , ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dall'odierna reclamante nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e iscritta al R.G. n.



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTO il reclamo depositato il 27/01/2023 da _____, la quale - premesso che, in data 10/02/2022, le era stato intimato precetto ad iniziativa della AMCO Asset Management Company S.p.a. per il pagamento della somma di € 117.902,11, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il _____ (rep.

_____, cui ha fatto seguito in data 17/05/2022 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare - ha chiesto la riforma, ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza emessa in data 09/01/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva immobiliare;

RILEVATO che, a sostegno del reclamo proposto, _____ ha evidenziato l'erroneità della decisione del Giudice dell'esecuzione per avere ritenuto infondata l'eccezione di carenza della legittimazione attiva in capo ad AMCO Asset Management Company S.p.a., esponendo, tra l'altro, che la documentazione da quest'ultima prodotta non sarebbe idonea a dimostrare né la cessione del credito da Banca Nuova S.p.a. ad Ambra SPV S.r.l. né quella da quest'ultima all'odierna reclamata, insistendo, pertanto, per la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. _____ ;

VISTA la comparsa di risposta depositata in data 20/04/2023 da AMCO Asset Management Company S.p.a., la quale ha contestato la fondatezza del reclamo e ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione;

PREMESSO che l'art. 624 c.p.c. individua i presupposti della sospensione dell'esecuzione nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza dei gravi motivi e nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato e che, quanto alla locuzione "*gravi motivi*" contenuta nella norma in esame, si sostiene che essa attribuisca al giudice il compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell'opposizione proposta;

CONSIDERATO che, se è vero che la valutazione del *periculum* non può non giocare un ruolo importante nella concessione o meno dell'ordinanza di sospensione, l'esame del *fumus* dell'opposizione finisce, invece, per rivestire i caratteri dell'indispensabilità, in quanto è solo se l'opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore con quello del creditore, con la conseguenza che soltanto la fondatezza nel merito dell'opposizione permette di ritenere *contra ius* l'attività esecutiva e di reputare come temuto



danno ingiusto quell'aggressione al patrimonio del debitore, che altrimenti sarebbe la lecita essenza dell'esecuzione coattiva;

EVIDENZIATO che, nel caso concreto, AMCO Asset Management Company S.p.a. ha agito in via esecutiva nei confronti di _____, affermandosi cessionaria del credito di Ambra SPV S.r.l., a sua volta, avente causa dall'originaria creditrice Banca Nuova S.p.a., e che, dal canto suo, _____ ha contestato esplicitamente l'effettiva titolarità in capo alla reclamata del credito asseritamente ceduto;

RITENUTO che, per una migliore intelligenza delle ragioni della decisione, appare opportuno evidenziare che nell'atto di pignoramento notificato alla reclamante si dà atto che: i) con contratto di mutuo fondiario stipulato

_____ Banca Nuova S.p.a. ha concesso a _____ l'importo di € 120.000,00, da restituire in quindici anni, mediante il pagamento di n. 120 rate dell'importo di € 1.209,25 ciascuna; ii) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte,

_____ ha concesso ipoteca sull'unità immobiliare sita

_____ ; iii) _____ si è resa inadempiente all'obbligazione di restituzione delle somme prese a mutuo; iv) con contratto di cessione di crediti in blocco del 06/01/2017, Banca Nuova S.p.a. ha ceduto, *ex art.* 58 del T.U.B. e artt. 1 e 4 della Legge 130 del 30/04/1999, ad Ambra SPV S.r.l. una serie di crediti pecuniari derivanti da rapporti di finanziamento, tra cui quello vantato nei confronti di _____ dandone notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2017; v) a sua volta, con successivo contratto di cessione del 31/03/2021, Ambra SPV S.r.l. ha ceduto a titolo oneroso, *pro soluto* e in blocco ad AMCO Asset Management Company S.p.a., tra gli altri, anche il credito vantato nei confronti della _____, dandone notizia mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 06/04/2021;

TENUTO conto che la contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso non solleva una questione di legittimazione *ad causam*, ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito e, quindi, alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto (cfr. Cass. n. 19170/2005);

CONSIDERATO che, come anche osservato dal Giudice dell'esecuzione, chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito nell'operazione di cessione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. n. 24798/2020, secondo cui *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58*



d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta");

OSSERVATO che, con riferimento al caso di specie, a fronte della specifica eccezione della reclamante in punto di carenza di titolarità attiva del preteso credito, la reclamata avrebbe dovuto provare l'effettiva cessione del credito in proprio favore, oltre che quella eseguita nei confronti della propria dante causa;

RITENUTO innanzitutto, che ai fini della prova della rituale cessione del credito azionato in sede esecutiva, non può considerarsi sufficiente l'esibizione degli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2017, relativamente alla cessione dei crediti in blocco da Banca Nuova S.p.a. ad AMBRA SPV S.r.l., e sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14/01/2017, relativamente alla cessione dei crediti in blocco da AMBRA SPV S.r.l. ad AMCO Asset Management Company S.p.a. (cfr. doc. 1 e 2 della produzione della reclamata della fase cautelare);

CONSIDERATO, invero, che in ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso della cessione di crediti in blocco, la funzione di detta pubblicazione è soltanto quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi, dell'efficacia dell'atto, ma che essa non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto (cfr. Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 5617/2020);

CONSIDERATO ancora, che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, elaborati sia in sede di legittimità che di merito, il perfezionamento del contratto di cessione non può essere indirettamente dedotto dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che costituisce un adempimento meramente pubblicitario e che, quindi non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non avendo valenza costitutiva e non sanando eventuali vizi dell'atto, atteso che, anche le cessioni in blocco sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto (cfr. Tribunale Napoli Nord 30/01/2023, n. 392);

RITENUTO, dunque, come nel caso d'interesse, che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco *ex art. 58 T.U.B.* non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito



oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, risultando del tutto insufficiente, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente in capo all'odierna reclamata circa l'effettiva titolarità attiva del credito, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

RITENUTA in ogni caso, l'assoluta genericità delle ricognizioni dei crediti oggetto di entrambe le cessioni in blocco succedutesi da Banca Nuova S.p.a. ad Ambra SPV S.r.l. e da quest'ultima ad AMCO Asset Management Company S.p.a., contenute nei predetti avvisi;

RILEVATO infatti, che la classificazione a sofferenza ovvero di credito deteriorato rientrante nelle estese categorie indicate negli avvisi di cessione emerge solo dalla documentazione di formazione unilaterale delle cedenti, che peraltro, non reca alcuno specifico elemento identificativo della singola posizione della reclamante rinvenibile nei predetti avvisi;

RILEVATO, per vero, che i codici identificativi inerenti alla posizione della reclamante (n. _____ e n. _____) menzionati nella nota di Intesa Sanpaolo S.p.a. del 13/12/2022 e nelle note di diffida di Banca Nuova S.p.a. del 29/10/2013 e del 22/10/2014 (cfr. doc. 4 e 5 della produzione della reclamata della fase cautelare) non sono rinvenibili tra i codici identificativi dei clienti i cui crediti sono stati oggetto di cessione elencati negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO altresì, che ai fini della prova dell'inclusione del credito nelle operazioni di cessione in blocco, appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto;

RILEVATO che, nella specie, nemmeno i due predetti contratti di cessione di crediti pecuniari in blocco corredati dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti sono stati prodotti dalla reclamata;

RITENUTO che la rilevata indeterminatezza permane anche in esito alla produzione della dichiarazione contenuta nella nota, già citata, trasmessa da Intesa Sanpaolo S.p.a. del 13/12/2022 (cfr. doc. 4 della produzione della reclamata della fase cautelare), la quale non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva inclusione del credito asseritamente vantato dalla ricorrente nell'operazione di cessione in questione, atteso che le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non sono idonee a costituire, da sole, il fondamento della decisione del Giudice (cfr. C. Cost. n. 18/2000);

RITENUTO inoltre, che detta nota non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, anche perché presenta una sottoscrizione illeggibile e non reca la specificazione del ruolo



rivestito dal sottoscrittore (tale “ i”), che, dunque, ben potrebbe essere sprovvisto dei poteri per rendere dichiarazioni tali da impegnare la banca nei confronti dei terzi;

RITENUTO ancora, che del tutto irrilevanti, ai fini della prova della titolarità del credito, appaiono le note di diffida di Banca Nuova S.p.a. del 29/10/2013 e del 22/10/2014 nonché quella di AMCO Asset Management Company S.p.a. del 04/06/2021 di comunicazione della cessione, tutte indirizzate alla , (cfr. doc. 5 e 6 della produzione della reclamata della fase cautelare), in quanto trattasi di documentazione unilateralmente predisposta;

RILEVATO, in particolare, con riferimento all’ultima delle note precitate, che non vi è agli atti neanche la prova dell’invio alla reclamante;

RITENUTO conclusivamente, che dalla disamina della documentazione versata in atti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza reclamata, non pare provata, allo stato, la legittimazione sostanziale della AMCO Asset Management Company S.p.a. e che, quindi, risulta, di conseguenza, integrato il requisito del *fumus boni iuris* dell’opposizione all’esecuzione;

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo proposto e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione di questo Tribunale del 09/01/2023, **SOSPENDE** la procedura esecutiva iscritta al n. R.G.Es. avviata sul bene di proprietà della

CONDANNA AMCO Asset Management Company S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio di reclamo in favore della , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida in complessivi € , di cui € , per compensi ed € per spese, oltre a IVA e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 22/05/2023.

Il Presidente

Il Giudice Relatore

Il presente provvedimento/atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, dal Presidente e dal Giudice estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, e succ. mod. nonché nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/02/2011, n. 44.

